



# Città di Galatina

Provincia di Lecce

**DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA**

\*\*\*\*\*

OGGETTO: DPCM 22.03.2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 22.03.2020). **MERCATI SU AREE PUBBLICHE. DISPOSIZIONE URGENTE.**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell'11/03/2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 76 del 22/03/2020;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. 1), secondo periodo del sopra richiamato DPCM 11/03/2020, che testualmente recita: «**Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**».

**Visto** che tale disposizione produce effetto dalla data del 3 aprile 2020, giusta disposizione di cui all'art. 2, comma 1 del citato DPCM 22/03/2020;

**Vista** la propria precedente disposizione prot. 0010946 in data 11/03/2020, con la quale è stato disposto, tra l'altro, sino al 03/04/2020:

- la **SOSPENSIONE SETTORIALE** del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina e la sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le relative autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate, con la sola eccezione per gli assegnatari di posteggi, sia in sede fissa che “spuntisti”, che commerciano prodotti alimentari e prodotti per l'igiene della casa e della persona;

**Considerato:**

Che, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate del DPCM 11/03/2020, occorre provvedere a disporre ulteriori limitazioni settoriali per lo svolgimento del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, con sospensione di tutte le autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate in sede fissa o da rilasciare al momento agli “spuntisti”, che commerciano prodotti per l'igiene della casa e della persona;

Che tale provvedimento avrà effetto dalla data odierna e sino a tutto il 03/04/2020;

Che occorre confermare le restanti disposizioni contenute nel proprio provvedimento prot. 0010946 in data 11/03/2020;

Tutto quanto sopra premesso,

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DISPONE**

A far data dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il 3 aprile 2020:

1. **È CONFERMATA** la SOSPENSIONE SETTORIALE del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, già

disposta con proprio provvedimento prot. 0010946 in data 11/03/2020, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate. Detta sospensione **NON SI APPLICA** ai soli assegnatari di posteggi, sia in sede fissa che “spuntisti”, **che commerciano prodotti alimentari**;

2. **DI DARE ATTO** che, per effetto di quanto disposto al precedente punto 1), ad integrazione e modifica di quanto disposto con proprio provvedimento prot. 0010946 in data 11/03/2020, sono sospese, sino alla data del 3 aprile 2020, tutte le autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate in sede fissa o da rilasciare al momento agli “spuntisti”, che commerciano prodotti per l’igiene della casa e della persona;
3. **DI CONFERMARE** quanto già disposto con proprio provvedimento prot. 0010946 in data 11/03/2020, come di seguito riportato:
  - la collocazione dei posteggi delle tipologie commerciali sopra richiamate e consentite, anche per gli eventuali spuntisti, sia organizzata dagli agenti di Polizia Locale, esclusivamente all’interno dell’area recintata presso il Quartiere Fieristico in via Ippolito De Maria, **interponendo tra i posteggi una distanza libera minima di cinque metri e provvedendo a contingentare l’ingresso all’area recintata, da parte degli utenti, in modo tale da evitare affollamenti e che possa all’interno garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;
  - gli assegnatari di posteggio fisso e “spuntisti” **dovranno adottare idonee misure tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, come imposta dalle vigenti disposizioni di legge**.

#### **RAMMENTA**

che chiunque trasgredisca le citate disposizioni di legge, poste a base del presente provvedimento, è passibile di denuncia per violazione dell'**articolo 650 del codice penale** (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Il presente provvedimento è trasmesso:

- Al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al Comandante di P.M., al quale si demanda l’attuazione ed esecuzione delle relative disposizioni;
- Al Responsabile del Servizio SUAP – Commercio, per i successivi adempimenti;
- Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: [comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it);
- Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: [tle31047@pec.carabinieri.it](mailto:tle31047@pec.carabinieri.it).

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio *on-line* dalla data odierna e sino al 03.04.2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione e sull’albo pretorio on line.

Galatina, 24 marzo 2020

Il Dirigente

Arch. Nicola Miglietta